

# ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE AIB – CGIL – CISL – UIL BRESCIA

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

### Premessa

Il presente documento definisce le modalità di collaborazione dell'*Organismo Paritetico Provinciale istituito a Brescia nel 1995 da Associazione Industriale Bresciana, CGIL, CISL e UIL* (di seguito OPP) in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell'*Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81* (di seguito Accordo 21 dicembre 2011). Tale documento si riferisce alle aziende della provincia di Brescia facenti riferimento al presente OPP e rappresenta una nuova stesura alla data del 13 maggio 2013, cui potranno fare seguito ulteriori aggiornamenti sulla base delle esperienze nel frattempo maturate o di intervenute novità disciplinari.

Affinché l'OPP possa esercitare la propria attività di indirizzo vengono richiesti nello specifico i dati riportati nel paragrafo 2. I dati serviranno all'OPP per monitorare le diverse attività formative e svolgere in modo sempre più efficace la propria funzione di indirizzo.

L'OPP ha altresì formulato alcuni suggerimenti operativi consultabili nel paragrafo 3.

### 1. Modalità di presentazione e accettazione delle domande

Le aziende che intendono richiedere la collaborazione dell'OPP per detta materia, anche tramite soggetti eroganti la formazione, esplicitamente delegati dall'azienda committente, devono inoltrare istanza telematica, attraverso la compilazione e la registrazione, nell'apposito sistema on line accessibile sul portale internet dell'OPP (riservato ad utenti muniti di username e password a garanzia della provenienza della richiesta) del "Modulo di richiesta di collaborazione".

Il riscontro dell'OPP si perfezionerà a seguito dell'acquisizione, esclusivamente tramite la suddetta applicazione Web, di un'istanza completa e conforme a quanto prescritto.

### 2. Dati specifici richiesti (da riportarsi nel piano formativo)

Nei piani formativi devono essere esplicitate, tra le altre, le seguenti voci:

- a. Il responsabile del progetto;
- b. Il numero di dipendenti dell'unità produttiva ed il numero dei discenti del corso (o dei corsi);
- c. Fatti salvi i contenuti previsti al punto 4 dell'Accordo 21 dicembre 2011 devono essere indicati i temi prevalenti sui quali si focalizzerà l'azione formativa;
- d. L'evidenza dell'avvenuta consultazione degli RLS;
- e. Il numero di lavoratori stranieri coinvolti nella formazione (se presenti, vedere suggerimenti operativi al paragrafo 3);
- f. Il numero di lavoratori in somministrazione coinvolti nella formazione (se presenti, vedere suggerimenti operativi al paragrafo 3);
- g. Il numero di lavoratori con qualifica di preposto che parteciperanno ai corsi di formazione generale e formazione specifica previsti.

### 3. Indicazioni di carattere generale

Di seguito vengono riportati i suggerimenti operativi che l'OPP ritiene di dover fornire alle aziende per favorire l'efficacia degli interventi formativi messi in atto.

#### **A. Interattività didattica**

Per quanto riguarda le modalità didattiche si suggerisce di prestare particolare attenzione, all'interazione docente-discenti. Di particolare importanza infatti risultano essere le indicazioni dell'Accordo 21 dicembre 2011 che suggeriscono modalità operative che prevedano non solo lezioni frontali ma anche esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni al fine di monitorare continuamente la comprensione dei discenti e di conseguenza l'efficacia del corso.

Si raccomanda poi una verifica finale della comprensione dei contenuti, che preveda una correzione di gruppo da parte del docente, con l'obiettivo di spiegare gli errori e le risposte corrette, trasformando in questo modo anche la verifica finale in un momento formativo a tutti gli effetti.

#### **B. Formazione lavoratori stranieri**

Per quanto riguarda la formazione nei confronti dei lavoratori stranieri si ricorda che l'Accordo 21 dicembre 2011 al punto 2 prevede che *“i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore”*. A tal fine si suggerisce, anche come riferimento per un possibile metodo di verifica della comprensione della lingua, la consultazione (sito Internet: <http://www.aib.bs.it/adv/immigratiprogettosecurezza.pdf>) della pubblicazione della ASL di Brescia dal titolo *“Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute con riferimento alla provenienza da altri Paesi”* frutto del progetto di collaborazione tra ASL Brescia, Associazione Industriale Bresciana, CGIL, CISL e UIL.

#### **C. Formazione dei lavoratori in somministrazione**

Ai fini della verifica dei crediti formativi di cui al punto 8 dell'Accordo 21 dicembre 2011, si suggerisce di indicare l'eventuale presenza di lavoratori con contratto in somministrazione lavoro e le modalità formative concordate tra somministratore ed utilizzatore in merito alla eventuale redistribuzione dei compiti formativi.

Si ricorda infatti che la Nota al punto 8 dell'Accordo 21 dicembre 2011 prevede che *“la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i.), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore sia a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi ed alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del d.lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.”*